ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®
National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection
Sito web: www.anpeq.it

Spett. Comunità Europea
Spett. Ministero Sviluppo Economico
Spett. Ministero del Lavoro
Spett. Ministero Ambiente
Spett. Ministero Salute
Spett. Ministero Interno
Spett. Ministero Economia
Spett. ministero Trasporti
Spett. ASSOFERMET

Milano, 05 giugno 2018

Gentili Signori

ANPEQ desidera porre le seguenti osservazioni e richieste in relazione alla proposta di Decreto in modifica dell'attuale D.Lgs. 100/11 in attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.

1) Nell'articolo 1, comma 2 il decreto riporta:
.....il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici di importazione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.
Si desidera far rilevare che il mutuo riconoscimento, così fortemente voluto da acciaierie straniere per probabili interessi economici, potrebbe essere causa di rischi per l'ambiente, per la popolazione e per i lavoratori italiani. Infatti l'Esperto Qualificato italiano (EQ) deve avere per Legge (art. 79 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.) una preparazione universitaria e deve superare un esame al Ministero del Lavoro prima di essere inserito nell'elenco nazionale curato dallo stesso Ministero mentre chi effettua i controlli in altri Paesi stranieri, ad esempio in Svizzera, non ha questa preparazione ed è autorizzato ad effettuare i controlli a seguito di un breve corso.
Si consideri anche che i controlli effettuati su territorio italiano possono essere verificati dagli Organi di Vigilanza che, ovviamente, non possono esercitare alcuna vigilanza su controlli effettuati all'estero.
Va inoltre evidenziato che il decreto cita espressamente le *"modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica"* che non si esauriscono con i controlli radiometrici.
Per queste ragioni si chiede che nel decreto venga esplicitato che i controlli radiometrici debbano essere effettuati da EQ sul territorio italiano.

2) Nell'articolo 2, comma 1 il decreto riporta:

Consiglio Direttivo ANPEQ
Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, , Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci

"....La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici è effettuata mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili…"

Ciò e perfettamente in linea con quanto richiesto nel modello IRME90 per l'importazione di semilavorati metallici mentre non sembra essere coerente con quanto indicato dalla norma UNI 10897/2016 "Carichi di rottami metallici – determinazione di anomalie radiometriche con rilevazioni X e gamma" dove viene espressamente detto che:

"…Le rilevazioni previste dalla norma non hanno lo scopo di essere utilizzate per valutazioni dosimetriche…"

Questo perché gli strumenti utilizzati per i controlli radiometrici presso le aziende che utilizzano o commerciano i rottami metallici non rilevano la dose ma offrono una "lettura strumentale", di solito espressa in colpi per secondo (cps), in accordo con quanto previsto dalla citata norma UNI.

In particolar modo i "portali radiometrici" utilizzati per il controllo dei carichi di rottami metallici non permettono la misura del rateo di dose o l'identificazione dell'isotopo che causa l'anomalia ma si limitano a segnalare il superamento di una soglia di "conteggi" appositamente predisposta.

Si propone di modificare il citato comma separando i campi di applicazione, ad esempio dicendo che:

"....La sorveglianza radiometrica dei prodotti semilavorati metallici è effettuata mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico.

Sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta i controlli radiometrici devono essere effettuati con idonea strumentazione e metodologia definiti dalle norme di buona tecnica applicabili *al fine di rilevare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili…in applicazione di una procedura redatta dall'EQ dello stabilimento"*

3) Nell'articolo 2, comma 2, il decreto riporta:
"La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici."
Anche in questo caso si propone di modificare l'indicazione "*mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico dei rottami e degli altri materiali metallici di risulta…"* con l'obbligo di eseguire verifiche visive e strumentali sui rottami e sugli altri materiali metallici di risulta.
L'indicazione di eseguire gli stessi controlli sui semilavorati metallici potrebbe essere cassata se gli stessi vengono controllati da un EQ al loro ingresso in territorio italiano.

4) Nell'articolo 3, comma 2 e comma 5, si propone di sostituire l'indicazione *"…tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria…"* con l'indicazione "tramite verifiche (o controlli) strumentali" per le ragioni già espresse sulla tipologia degli strumenti utilizzati ed individuati dalla norma UNI10897.
Nel comma 5 si potrebbero esonerare da tali obblighi i semilavorati metallici già controlla da un EQ al loro ingresso in territorio italiano

5) Nell'articolo 4 si propone di separare gli obblighi per l'importazione di semilavorati metalli da quelli previsti per i rottami metallici in due diversi commi.
Ad esempio potrebbe essere detto che : "L'attestazione della avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nel caso di importazione di semilavorati metalli, deve contenere almeno le seguenti indicazioni…….)

Le indicazioni riportate ai punti da a) a j) sono infatti perfettamente coerenti con quanto richiesto con il modello IRME90.
Viene ad essere manifesta, in questo caso, l'impossibilità di "istituire un registro dei controlli" in quanto gli stessi vengono effettuati al confine italiano per diversi soggetti.
L'applicazione dell'articolo 4 per i rottami metallici può, invece, certamente prevedere un apposito registro dei controlli, magari anche prevedendone una versione elettronica come avviene nella maggior parte dei casi.
Le attestazioni di misura dei singoli carichi non dovrebbero essere controfirmate dagli EQ. Questa Associazione sostiene che il chiedere la convalida, da parte del EQ, delle rilevazioni effettuate non aggiunga nulla alla sicurezza e che invece comporti un aggravio economico, francamente poco utile, nei confronti dei gestori delle attività implicando la presenza quasi continua di un EQ in ogni impianto dove si lavorino o si commercino rottami metallici.
È nostra opinione che la sorveglianza fisica della protezione si esplichi, in questi casi, verificando periodicamente (periodicità semestrale o annuale) l'osservanza delle procedure date dal EQ, il buon funzionamento della strumentazione (così come richiesto dalla Norma UNI 10897) e le procedure da seguire in caso di allarme
Può anche essere utile ribadire che la "sorveglianza radiometrica" non si esaurisce con i controlli radiometrici ma deve essere completata con l'emissione di apposite procedure come riportato nel successivo articolo 5.
Sempre per i rottami metallici suscita qualche perplessità l'indicazione riportata alla lettera j) "*conclusioni su accettazione/respingimento del carico/materiale."* Dove si propone la modifica "conclusioni su accettazione o posta in sicurezza del carico
Questo al fine di obbligare al confinamento dei carichi che presentino potenziali rischi per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori.

6) Nell'articolo 5 si propone di esplicitare che quanto contenuto nello stesso articolo è riferito ai carichi di rottami e non alla importazione di semilavorati metallici.
Questo sia per impedire che le misure di rateo di dose vengano eseguite da personale diverso da un EQ che, invece, può benissimo eseguire delle "letture strumentali", quando opportunamente formato, per la verifica dei carichi di rottami metallici ed anche perché nel caso dell'importazione dei semilavorati metallici non si rende necessaria la " predisposizione di procedure per l'effettuazione delle misure" in quanto le stesse misure devono venire eseguite direttamente da un EQ.

Ringraziando per l'attenzione concessa si intende anche dichiarare la nostra completa disponibilità ad incontri e scambi di opinioni qualora il nostro contributo possa essere ritenuto utile.

Con i migliori saluti

PierBattista Finazzi
Presidente ANPEQ

Consiglio Direttivo ANPEQ
Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, , Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci